

Check List

Data:

Azienda:

Indirizzo:

Città:

RSPP:

ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI

Valutazione dei rischi

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 202 comma 2, Titolo VIII Capo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro valuta e, nel caso non siano disponibili informazioni relative ai livelli di vibrazione presso banche dati dell'ISPESL o delle regioni o, in loro assenza dalle informazioni fornite dal costruttore delle attrezzature, misura i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti impiegato attrezzature specifiche			
(Art. 202 comma 3, Titolo VIII Capo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e Allegato XXXV, parte A) La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si è basata principalmente sul calcolo del valore dell'esposizione giornaliera normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, in maniera conforme alla norma UNI EN ISO 5349-1 (2004)			
(Art. 202 comma 5 lettera a, Titolo VIII Capo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nella valutazione dei rischi da vibrazioni meccaniche si è tenuto conto del livello, tipo e durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti			
(Art. 202 comma 5 lettera b, Titolo VIII Capo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nella valutazione dei rischi sono stati considerati i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'articolo 201 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.			
(Art. 202 comma 5 lettera c, Titolo VIII Capo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nella valutazione del rischio da vibrazioni meccaniche si è tenuto conto degli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori			
(Art. 202 comma 5 lettera d, Titolo VIII Capo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nella valutazione dei rischi da vibrazioni meccaniche si è tenuto conto degli effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature			
(Art. 202 comma 5 lettera f, Titolo VIII Capo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nella valutazione dei rischi è stata valutata la possibilità di utilizzare attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche			
(Art. 202 comma 5 lettera h, Titolo VIII Capo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nella valutazione dei rischi da vibrazioni meccaniche sono state considerate condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide			
(Art. 202 comma 5 lettera i Titolo VIII Capo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nella valutazione dei rischi da vibrazioni meccaniche si è tenuto conto delle informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica			
(Art. 202 comma 4, Titolo VIII Capo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e Allegato XXXV, parte B) La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero si è basata principalmente sul calcolo del valore dell'esposizione giornaliera normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, in maniera conforme alla norma ISO 2631-1 (1997)			
(Art. 202 comma 5 lettera e, Titolo VIII Capo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Ai fini della valutazione dei rischi da vibrazioni meccaniche, il datore di lavoro ha tenuto conto delle informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro			
(Art. 202 comma 5 lettera g, Titolo VIII Capo III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nella valutazione dei rischi da vibrazioni meccaniche il datore di lavoro ha tenuto conto di eventuali prolungamenti del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative			

Misure di prevenzione e protezione

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 203 comma 1 lettera a Capo III Titolo VIII D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) E' stata valutata la possibilità di adottare altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche			
(Art. 203 comma 1 lettera b Capo III Titolo VIII D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) E' stata valutata la possibilità di scegliere attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni			
(Art. 203 comma 1 lettera c Capo III Titolo VIII D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Sono state fornite ai lavoratori attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni meccaniche			
(Art. 203 comma 1 lettera d Capo III Titolo VIII D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Sono stati fissati adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI			
(Art. 203 comma 1 lettera e Capo III Titolo VIII D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per ridurre al minimo l'esposizione da vibrazioni meccaniche è stata svolta efficacemente la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro			
(Art. 203 comma 1 lettera f Capo III Titolo VIII D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I lavoratori sono stati informati/formati adeguatamente sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche			
(Art. 203 comma 1 lettera g Capo III Titolo VIII D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il lavoro è stato organizzato in modo tale da limitare la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche			
(Art. 203 comma 1 lettera h Capo III Titolo VIII D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Sono stati fissati in maniera appropriata gli orari di lavoro con adeguati periodi di riposo per ridurre al minimo l'esposizione a vibrazioni meccaniche			
(Art. 203 comma 1 lettera i Capo III Titolo VIII D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Sono stati forniti ai lavoratori esposti indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, per ridurre al minimo l'esposizione da vibrazioni meccaniche			
(Art. 203 comma 2 Capo III Titolo VIII D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Se il valore limite di esposizione alle vibrazioni meccaniche viene superato, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, individuando le cause del superamento e adattando di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento			

Informazione e formazione dei lavoratori

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 184 comma 1 lettera a Capo I Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche sul luogo di lavoro hanno ricevuto informazioni e una formazione sulle misure adottate volte a eliminare o a ridurre al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche			
(Art. 184 comma 1 lettera b Capo I Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche sul luogo di lavoro hanno ricevuto informazioni sui valori limite di esposizione e sui valori d'azione			
(Art. 184 comma 1 lettera c Capo I Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche sul luogo di lavoro hanno ricevuto informazioni sui risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche			
(Art. 184 comma 1 lettera d Capo I Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I lavoratori segnalano immediatamente gli effetti negativi derivanti dall'esposizione a vibrazioni meccaniche			
(Art. 184 comma 1 lettera e Capo I Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I lavoratori esposti a vibrazioni meccaniche sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e sono stati informati sugli obiettivi della stessa			
(Art. 184 comma 1 lettera f Capo I Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I lavoratori esposti alle vibrazioni meccaniche sono informati/formati sulle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione			
(Art. 184 comma 1 lettera g Capo I Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I lavoratori esposti a vibrazioni meccaniche sono stati formati/informati sull'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso			

Sorveglianza sanitaria

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 204 comma 1 Capo III Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria			
(Art. 204 comma 1 Capo III Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) La sorveglianza per i lavoratori esposti a vibrazioni viene effettuata periodicamente, una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio			
(Art. 204 comma 2 Capo III Titolo VIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) La sorveglianza sanitaria, su richiesta del medico competente è effettuata ogni qualvolta si è individuato un possibile nesso tra l'esposizione alle vibrazioni meccaniche ed una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute			
Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a vibrazioni, il medico competente informa il datore di lavoro di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto medico			